



## IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione prima civile

Il giudice dott. Massimo Crescenzi, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 39911 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2010, trattenuto in decisione all'udienza camerale del 24 gennaio 2011, e vertente

tra

, nata in Moldavia il 1962, domiciliata elettivamente in Roma, viale delle Medaglie d'Oro n. 169, presso lo studio dell'avvocato Anna Novara, che la rappresenta per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente-

e

**Ministero dell'interno**, in persona del ministro, e **Questura di Roma**, in persona del Questore, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato -convenuti-

Il tribunale, in composizione monocratica, esaminati gli atti

premesso che con ricorso depositato il 24 giugno 2010 la signora ha esposto che in data 8 giugno le era stato notificato il decreto del Questore di Roma in data 26 aprile 2010 con il quale era stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare, in relazione all'assunto che la stessa non risultava convivente con il coniuge, signor , nell'immobile di via n. , in quanto i riscontri eseguiti in date 8 febbraio e 16 aprile non avevano dato esito alcuno, in quanto gli stessi risultavano "sconosciuti agli inquilini dell'immobile e l'affittuario dell'appartamento indicato dai coniugi dichiarava che li ospitava saltuariamente"; atteso che la ricorrente ha contestato la fondatezza dei rilievi esposti nella motivazione del diniego del permesso di soggiorno, elencando una serie di persone in grado di confermare la veridicità del rapporto di convivenza;

atteso che all'udienza del 24 gennaio 2011 sono comparsi il coniuge della ricorrente e quest'ultima di persona, che hanno confermato gli assunti esposti nel ricorso, precisando e documentando, in primo luogo, che in occasione del primo degli accertamenti della polizia (l'8 febbraio 2010) i coniugi si erano recati al pronto soccorso dell'ospedale G. Eastman;

considerato che nella stessa udienza sono stati sentiti due vicini di casa che hanno affermato di vedere i coniugi in modo stabile e continuativo;

rilevato, in particolare, che la signora , in possesso di documenti italiani, ha dichiarato di abitare sullo stesso pianerottolo della ricorrente ed ha anche precisato che l'immobile di via si compone di "due soli appartamenti e di un monolocale ove abita l'attrice", mentre il signor ha affermato di abitare di fronte all'immobile ove vivono i coniugi e di averli conosciuti dal luglio 2009, continuando ad incontrarli frequentemente;

atteso che non constano adeguati elementi che possano inficiare l'attendibilità delle predette dichiarazioni e della documentazione sopra indicata, posto che non risultano allegati i rapporti di polizia, richiamati nel decreto impugnato solo con il riferimento alle date dei riscontri effettuati e senza la specificazione degli orari (né parte convenuta, non costituitasi nel procedimento, ha formulato contestazioni di sorta);

ritenuto, pertanto, che la ricorrente abbia diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 25 luglio


1998, n. 286, non evidenziandosi significativi elementi da cui si possa evincere che "al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza", secondo la previsione del comma 1-bis della norma sopra citata, aggiunto dall'art. 29 della legge 30 luglio 2002, n. 189; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e considerato che, poiché non si ha ragione di dubitare della piena correttezza dell'operato dell'amministrazione, risulti fondato disporre la compensazione delle spese del procedimento;

**p.q.m.**

annulla il provvedimento impugnato, adottato dalla Questura di Roma in data 26 aprile 2010, dichiarando il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per coesione familiare e dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma 24 gennaio 2011.


Il giudice



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Dipartimento di Procedura

8 FEB. 2011



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
RILASCIO COPIE

Sezione # Civ. - Sezione Contenzioso

Richiedente Ces. Volero

Esecutivo

Autentica 3 copie uso not. f.

Uso Studio

Dritti

Bolli

Esente h

Roma 11 FEB. 2011